

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4508 del 05/09/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PROSUS SCA - DOMANDA 08.11.2017 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR), LOC. CAPOPONTE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR17A0051. SINADOC 31918
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4639 del 03/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 4/2018 "Disciplina procedura di valutazione impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/2015 e n. 1622/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, n. 88/2016, n. 114/2017 e n. 58/2018 con cui è stato conferito e confermato al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 08.11.2017, dalla COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PROSUS SCA, con sede legale in Cremona (CR), Via Malta snc, C.F. e P.I. 00828880195, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di Tizzano Val Parma (PR), su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 1, mappale 377, di proprietà del richiedente, per uso industriale, per una portata massima di litri/sec. 2,3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 20000;

VISTO il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;

VERIFICATE la relazione allegata alla domanda e le successive integrazioni, tramite le quali, da parte dei tecnici incaricati Dottr Geologo Paolo Panicieri, Marco Gatti (ACEL Srl), è stata constatata ed asseverata la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato;

RITENUTO, che il volume e la portata di derivazione richiesta (2,3 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all’utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO:

che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;

che il pozzo non ricade in un’area Parco e non è all’interno di un’area SIC/ZPS;

che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e i.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PGPR/2018/4503 del 28.02.2018, che espresso in senso favorevole;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obbiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del CI dell'AdBPo n. 7/2015, n. 8/2015 e n. 3/2017 del CIP dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ("DIRETTIVA DERIVAZIONI") COL RISULTATO DI **ATTRAZIONE**.

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 36 in data 21.02.2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso industriale, di cui all'art. 152, comma 1, lett. c);
- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento;*
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

ACCERTATA la continuità dell' esercizio della derivazione rispetto la precedente concessione, Procedimento PRPPA1264, scaduta il 31.12.2015 senza richiesta di rinnovo nei termini di legge, come risulta da dichiarazione da parte del richiedente acquisita agli atti istruttori in data 26.07.2018 col n.15860, con conseguente obbligo di corresponsione dei canoni relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 oltre agli

interessi di legge;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario ha provveduto:

- per l'anno in corso al versamento del canone relativo alle annualità 2016, 2017, 2018, prima del ritiro del presente provvedimento;
- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PROSUS SCA, con sede legale in Cremona (CR), Via Malta snc, C.F. e P.I. 00828880195, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Tizzano Val Parma (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR17A0051) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Tizzano Val Parma (PR) per uso industriale, con portata massima pari a litri/sec. 2,3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 20000;

2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

4. è fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006, della **DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016** dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore wolman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per

tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

5. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

6. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014, la durata della concessione è di **anni 10 a decorrere dalla data del 01.01.2016 fino al 31/12/2025;**

7. di dare atto che il concessionario è tenuto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, determinato per l' annualità 2018 pari a € 2090,73;

b) al versamento del canone annuo relativo alle annualità 2016, 2017 determinato pari a € 4156,02 complessivi,

c) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato pari a € 2088,24;

8. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

9. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

10. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.